

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 6 aprile 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 641-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1947, n. 1768.

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati Pag. 1134

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1769.

Approvazione dello scambio di Note complementari agli Accordi del 10 ottobre 1946 effettuato fra l'Italia e la Polonia il 7 marzo 1947 Pag. 1136

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 1770.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia della Società Sacerdotale della Santa Croce, con sede in Roma Pag. 1139

1948

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1948, n. 210.

Proroga al 31 dicembre 1948 delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali Pag. 1139

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 211.

Investimento di capitali stranieri in Italia Pag. 1140

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 212.

Modificazioni dell'art. 10 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie Pag. 1141

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 213.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro ad apportare le variazioni di bilancio dipendenti dall'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Pag. 1141

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1948.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Scintilla », con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli, grandine, trasporti e la riassicurazione Pag. 1141

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Sostituzione del commissario liquidatore degli Enti economici dell'olivicoltura, viticoltura, pastorizia, zootecnia, cerealicoltura e ortoflorofrutticoltura Pag. 1142

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1948.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini Generali della provincia di Modena ad applicare nuove tariffe. Pag. 1142

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.

Autorizzazione alla Società svizzera di assicurazione « Helvetia », con sede in San Gallo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro gli incendi, i furti e la rottura di vetri e cristalli. Pag. 1142

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1948.

Autorizzazione all'Associazione italiana lattiero casearia, con sede legale in Milano, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni all'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 Pag. 1143

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1948.

Costituzione della Commissione per la certificazione dei beni italiani bloccati negli Stati Uniti del Nord America. Pag. 1143

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Tadonio Carmelo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 1144

Esito del ricorso presentato da Giordano Domizio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 1144

Esito del ricorso presentato da Perez Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 1144

Esito del ricorso presentato da Duse Alberto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 1144

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur.

Pag. 1145

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1145

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1145

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1145

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monse-lice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 1145

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Varazze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1145

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vittorio Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 1145

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Valentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 1145

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1145

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1145

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1145

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1146

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1146

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canicatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1146

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio al patrimonio dello Stato di una pertinenza idraulica demaniale, sita alla destra del fiume Po nel comune di Moncalieri. Pag. 1146

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli. Pag. 1146

Medie dei cambi e dei titoli Pag. 1147

CONCORSI

Ministero del tesoro:

Graduatoria di merito del concorso a posti di agente di cambio della Borsa valori di Roma Pag. 1148

Graduatoria di merito del concorso a posti di agente di cambio della Borsa valori di Firenze Pag. 1148

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1947, n. 1768.

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica di campi minati;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è aggiunto il seguente comma:

« Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di bonifica di immobili minati, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddette, sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra ».

Art. 2.

L'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati è a carico dello Stato, si tratti o non di personale specializzato di cui all'art. 1, anche se dipendente dai proprietari autorizzati ad eseguire direttamente lavori di bonifica a norma dell'art. 7, o da ditte cui siano stati concessi in appalto i lavori medesimi a norma dell'art. 8.

Le normali indennità dovute in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono, ad eccezione dell'indennità giornaliera per la inabilità temporanea, raddoppiate in caso di infortunio occorso, per scoppio di ordigni esplosivi, in occasione dei lavori di bonifica di campi minati, al personale specializzato di cui all'art. 1, addetto ai lavori medesimi.

Nei casi di infortunio previsti dal comma precedente, in aggiunta alle indennità raddoppiate, sono corrisposte le seguenti indennità:

1) in caso di infortunio mortale una indennità di L. 100.000;

2) in caso di infortunio che importi inabilità lavorativa permanente totale una indennità di L. 125.000;

3) in caso di infortunio da cui derivi una incapacità permanente parziale superiore al 10 %, una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

La indennità di L. 100.000, di cui al n. 1 del precedente comma, è attribuita secondo le norme della successione legittima.

Per la misura delle indennità nel caso del n. 3, saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

E' fatta salva la facoltà degli interessati di optare fra la rendita di infortunio e la pensione di guerra ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, ferma restando la corresponsione delle indennità di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3.

Le indennità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo sono a carico dello Stato, anche nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti a norma dell'art. 7 o concessi in appalto a norma dell'art. 8.

E' fatta salva la rivalsa verso gli eventuali responsabili degli infortuni ».

Art. 3.

Agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del presente sono assicurati:

a) il personale dirigente specializzato, impiegato in forza dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, qualunque sia l'ammontare della sua retribuzione;

b) coloro che siano stati regolarmente ammessi alla frequenza dei corsi per la formazione del personale specializzato.

Al personale di cui alla precedente lettera b) in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento dei corsi suddetti per scoppio di ordigni esplosivi, si applicherà il trattamento previsto per il personale specializzato.

Art. 4.

Nel terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, alla parola « secondo » è sostituita la parola « terzo ».

Al citato art. 12 è inoltre aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al personale dello Stato incaricato dello svolgimento dei corsi per formazione di personale specializzato, di cui all'art. 1, e alle rispettive famiglie, in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento dei corsi stessi, per scoppio di ordigni esplosivi ».

Art. 5.

La gestione, per conto dello Stato, delle prestazioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e dal presente decreto è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le relative norme saranno emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e col Ministro per la difesa.

Art. 6.

I proprietari di immobili ed i concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge hanno l'obbligo di denunciare ai Comuni, entro il termine che sarà stabilito dalle norme di attuazione al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, gli immobili minati o sospetti minati che si trovino nel territorio dei Comuni stessi.

Chi omette la denuncia prescritta dal comma precedente è punito con la multa da L. 5.000 a L. 50.000, salve le eventuali responsabilità per infortuni o danni che potessero derivare dalla mancata denuncia.

Art. 7.

Tutti coloro cui è affidata l'esecuzione dei lavori di bonifica sono obbligati ad assumere ed impiegare nei lavori stessi esclusivamente personale specializzato a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

Coloro che impiegano nei lavori di bonifica personale non specializzato ai sensi del citato decreto n. 320, sono puniti con la multa da L. 10.000 a L. 50.000.

In caso di recidiva, sarà rescisso, in via amministrativa, il contratto e sarà incamerata la cauzione, se trattisi di lavori concessi in appalto, altrimenti sarà disposta la sospensione dei lavori stessi. Nell'uno e nell'altro caso i lavori saranno eseguiti in danno delle ditte e dei privati.

Tali condizioni dovranno risultare nelle clausole contrattuali e nelle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

Art. 8.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è sostituito dal seguente:

« I lavori di bonifica previsti dal presente decreto possono essere dall'Amministrazione militare eseguiti in gestione diretta o mediante appalto.

Nell'appalto dei lavori sarà data, a parità di condizioni, preferenza alle cooperative costituite da reduci di guerra o da partigiani.

A tale fine l'importo dei lavori che possono essere affidati a dette cooperative, sia per licitazione sia per trattative private, non è soggetto ad alcuna limitazione.

Gli appalti possono essere concessi soltanto ad enti o ditte che impieghino operai e personale specializzato ai sensi dell'art. 1.

Quando i campi minati ricadano in comprensori di bonifica, l'Amministrazione dell'esercito può, in applicazione della legge 24 giugno 1929, n. 1137, concedere i lavori di erminamento in esecuzione ai rispettivi consorzi di bonifica, costituiti a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a condizione che i proprietari dei terreni minati, rinunciando alla facoltà loro concessa di poter eseguire direttamente i lavori di bonifica o di potersi costituire essi stessi in consorzio, ne facciano delega ai consorzi medesimi.

Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prescritto dall'art. 5 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è sostituito dal parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 3.

La concessione sarà regolata con apposito disciplinare contenente tutte le specifiche modalità e prescrizioni da osservarsi dall'ente concessionario ».

Art. 9.

I rapporti contrattuali, sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto fra l'Amministrazione militare e le ditte appaltatrici o i privati, conservano il loro vigore fino alla estinzione dei contratti, anche per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, senza diritto da parte delle ditte appaltatrici o dei privati di ripetere i premi di assicurazione pagati o da pagare all'istituto assicuratore.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, quali risultano modificate dal presente decreto, si applicano anche al personale che, dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, sia stato addetto al rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Art. 11.

Salvo quanto stabilito nell'art. 9, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 del presente decreto, hanno effetto dal 24 maggio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI —
SCELBA — GRASSI — PELLA
— DEL VECCHIO — TUPINI
— SEGNI — CORBELLINI —
TOGNI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1769.

Approvazione dello scambio di Note complementari agli Accordi del 10 ottobre 1946 effettuato fra l'Italia e la Polonia il 7 marzo 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 663, che dà esecuzione agli Accordi commerciali e di pagamento stipulati in Roma, fra l'Italia e la Polonia, il 10 ottobre 1946;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per il tesoro, per i trasporti e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note complementari agli Accordi del 10 ottobre 1946, effettuato fra l'Italia e la Polonia il 7 marzo 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 7 marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA —
MERZAGORA — TOGNI —
DEL VECCHIO — CORBELLINI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 57. — FRASCA

Scambio di Note fra l'Italia e la Polonia complementari agli Accordi del 10 ottobre 1946

Le Directeur général des affaires économiques du Ministère des affaires étrangères d'Italie

Au Directeur général de la politique commerciale et des traités du Ministère de la navigation et du commerce extérieur de Pologne.

Rome, le 7 mars 1947

Monsieur le Directeur Général,

me référant aux difficultés relatives à l'exécution de l'Accord commercial italo-polonais du 10 octobre 1946, concernant les achats de la Pologne en Italie, j'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien, animé du désir d'assurer et d'augmenter, dans la limite du possible, les livraisons de charbon polonais à l'Italie, a adopté, à partir du 1^{er} mars 1947, en voie tout à fait exceptionnelle et jusqu'à dénonciation de la part d'un des deux Pays avec préavis d'un mois, des mesures d'intégration entre le prix en liras du charbon polonais importé en Italie et les prix en liras des sous-indiquées marchandises italiennes à exporter en Pologne, comprises dans la liste A annexée audit Accord commercial.

La valeur globale en dollars U.S.A. des dites marchandises correspond au montant du contingent de charbon prévu dans la liste B annexée au même Accord, après déduction des quantités retirées jusqu'au 28 février c. a., inclus:

Chanvre peigné
Travaux en chanvre
Minerais de zinc
Minerais de plomb
Mercure
Soufre et fleurs de soufre
Acide tartrique
Matières tartriques grèges
Sumac
Extraits tannants
Colorants pour l'industrie textile et autres
Pièces détachées de machines textiles, en fer, acier et autres matières:
Garnitures pour machines à carder
Garnitures et accessoires en cuir
Aiguilles pour machines textiles
Machines-outils